



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FANTI DE SPEZA"

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e della vigente normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato *Fanti de Speza*, che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ricco' del Golfo di Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione senza obbligo di modifica statutaria ma di mera comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. *f* e *i* del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Lo scopo primario dell'Associazione è quello di valorizzare e trasmettere la conoscenza dello straordinario patrimonio storico-culturale (materiale e immateriale) della città della Spezia e della relativa provincia attraverso il coinvolgimento sistematico dei ragazzi e delle ragazze del territorio. A questo fine, l'Associazione si propone in particolare di:

- dare l'opportunità a ogni ragazzo e a ogni ragazza di presentare progetti relativi alle finalità statutarie e contribuire attivamente, nei limiti delle risorse temporali e delle disponibilità finanziarie, a metterli in atto;
- organizzare eventi che promuovano e valorizzino la conoscenza degli elementi identitari del territorio (dal calcio alla gastronomia);
- organizzare mostre, convegni, dibattiti ed eventi di richiamo regionale, nazionale e internazionale;
- salvaguardare il dialetto spezzino e le varietà dialettali della provincia attraverso la produzione di podcast e la pubblicazione di vocabolari;
- istituire premi di laurea e borse di studio dedicate al finanziamento di progetti di ricerca sul patrimonio storico-culturale del territorio;
- promuovere un vasto e strutturato progetto di ricerca sulla toponomastica della città e della provincia ed elaborarne la relativa carta;
- attivare modalità di collaborazione con gli istituti superiori della provincia e le Università italiane finalizzate alla partecipazione degli studenti alle attività promosse dall'Associazione;
- mettere a sistema il patrimonio architettonico-urbanistico e geologico-naturalistico del territorio per procedere alla sua migliore valorizzazione e fruizione in determinati periodi temporali;
- acquisire il patrimonio fotografico e documentale di rilevanza locale eventualmente detenuto da privati al fine di garantirne un'adeguata valorizzazione e fruizione;
- finanziare e diffondere pubblicazioni dedicate allo studio del patrimonio storico-culturale del territorio;
- contribuire all'implementazione del patrimonio documentale delle Biblioteche della città e della provincia;



- contribuire a istituire un archivio digitale della storia del territorio fruibile gratuitamente dagli studiosi e dagli interessati.

2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione ha la facoltà di aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile.

3. È possibile ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.

5. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.



6. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto;

- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

3. Gli associati hanno invece il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. Nello svolgimento della sua attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.



6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo¹;
- l'Organo di Revisione².

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere dello stesso.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni volta in cui lo stesso lo ritenga necessario.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire con il mezzo ritenuto più idoneo.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

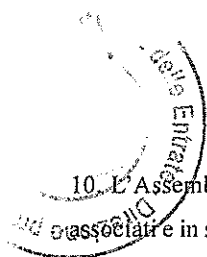
7. Ogni associato ha un voto e ha il diritto di farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque se superiore.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

¹ Da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

² Da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.



10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle relative alla loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro aspetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dalla stessa tra un minimo di tre e un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite mail/pec, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza che rendano necessario un preavviso più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive ne comporta l'immediata e automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ogni consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione del membro mancante nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:



- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

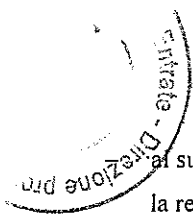
ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza dei voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione.
2. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di destituire, a maggioranza dei voti, il Presidente dalla sua carica, qualora non ottemperi ai compiti previsti nel presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in casi di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso in cui questo ne sia impossibilitato all'esercizio.

ART. 12 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Organo può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti³. Se l'Assemblea investe l'Organo di Controllo anche della funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni:
 - vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 (se applicabili);
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

³ Ai componenti dell'Organo di Controllo, da scegliere tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice Civile, si applica l'art. 2399 del Codice Civile. In caso di Organo di controllo collegiale, i detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e su decisione dell'Assemblea, può esercitare la revisione legale dei conti;

- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, qualora redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso articolo. Il bilancio sociale attesta gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in ogni momento procedere ad atti ispettivi e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, è formato da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che l'Assemblea non decida di procedere ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente.

Art. 14 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli artt. 16, 17 e 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo di Amministrazione e intestato all'Associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti di bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque prima del 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento



1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, delle relative norme attuative e della disciplina vigente in materia.
2. L'Assemblea ha la facoltà di deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

[Handwritten signatures]
Gianluca Mirani
Roberto Murgo
W. Rando
[Signature]

Modello 69

{ 2 verbali (1 firme originali) (Atto costitutivo)
2 statuti

€ 200 su F24 ORDINARIO COD. 1550-

Fot. documenti firmati MOD. 69 (RL)